



Notaio
Roberto Centoni

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Allegato "A"
Repertorio n. 2947
Raccolta n. 2.419

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione sociale **"LUCCARAFTING SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, abbreviabile in **"LUCCARAFTING S.S.D. A R.L."**.

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021. La società è senza fine di lucro e viene espressamente previsto che i proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indiretti o differite.

ARTICOLO 2

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1. La sede legale della società è in Lucca, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune potrà essere deliberata dal consiglio di

	amministrazione, senza che questo costituisca modifica	
	del presente statuto.	
	2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, suc-	
	cursali, o uffici sia amministrativi che di rappresen-	
	tanza sia in Italia che all'estero.	
	2.5. La società sportiva dilettantistica trasmette, in	
	via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno succes-	
	sivo, all'ente affiliante una dichiarazione riguardan-	
	te l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo	
	6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministra-	
	tori in carica e ogni altra modifica intervenuta	
	nell'anno precedente.	
	2.6. Il domicilio dei soci per i rapporti con la so-	
	cietà è quello risultante a tutti gli effetti dal re-	
	gistro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo	
	di posta elettronica. Spetta al singolo socio comuni-	
	care il cambiamento del proprio domicilio e del pro-	
	prio indirizzo di posta elettronica.	
	ARTICOLO 3	
	OGGETTO SOCIALE	
	La società è senza fine di lucro e viene previsto che	
	i proventi delle attività non possono, in nessun caso,	
	essere divisi fra i soci, anche in forme indirette e	
	che gli eventuali utili debbono essere tutti e inte-	
	gralmente reinvestiti nella società per il raggiungi-	

	mento dell'oggetto sociale.	
	La società esercita in via stabile e principale l'or-	
	ganizzazione e la gestione di attività sportiva dilet-	
	tantistica ivi compresa la formazione, la didattica,	
	la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva	
	dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera	
	b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla	
	pratica del rafting, packrafting, tubing, alla canoa,	
	al kayak, al hidrospeed, al torrentismo, all'acqua	
	trekking, al river play alle escursioni e al trekking	
	nonchè alle attività delle federazioni ed enti alla	
	quale è affiliata; organizzazione di manifestazioni	
	sportive in via diretta o tramite collaborazione di	
	altri soggetti per la loro realizzazione; promozione	
	di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed	
	il perfezionamento nelle attività sportive; lo studio,	
	la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per	
	migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;	
	la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a	
	palestre, campi e strutture sportive di vario genere;	
	l'organizzazione di squadre sportive per la participa-	
	zione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed	
	iniziative di varie discipline sportive; indire e rea-	
	lizzare corsi di avviamento agli sport, attività moto-	
	ria e di mantenimento, di formazione e qualificazione	

	per operatori sportivi; organizzare attività ricreative e culturali; il tutto in conformità alle finalità e	
	con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate	
	dal C.O.N.I.	
	La società accetta incondizionatamente di conformarsi	
	alle norme e alle direttive del C.O.N.I., delle Federa-	
	zioni nazionali ed internazionali di appartenenza,	
	discipline sportive associate o Enti di promozione	
	sportiva e si impegna ad accettare fino da ora even-	
	tuali provvedimenti disciplinari che gli organi spor-	
	tivi competenti dovessero adottare a carico della so-	
	cietà nonché le decisioni che le autorità federali	
	dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere	
	tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.	
	Costituiscono, quindi, parte integrante del presente	
	statuto le norme contenute nello statuto e nei regola-	
	menti federali nella parte relativa all'organizzazione	
	ed alla gestione delle Società affiliate.	
	In particolare la Società per sé e per i propri Soci:	
	- riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare	
	delle Federazioni nazionali ed internazionali di ap-	
	partenenza;	
	- si obbliga a pagare le quote d'affiliazione e le	
	quote associative stabilite dalle Federazioni naziona-	
	li ed internazionali di appartenenza;	

	- prende atto che condizione indispensabile per essere	
	socio di essa Società è una irreprensibile condotta	
	morale, civile e sportiva.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato	
	e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi	
	precedenti la Società potrà inoltre:	
	a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare,	
	immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile ne-	
	cessaria e pertinente ed in particolare quelle relati-	
	ve alla costruzione, all'ampliamento, all'allestimento	
	ed al miglioramento di impianti sportivi, compresa	
	l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto	
	di immobili da destinare ad attività sportive;	
	b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua	
	immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, di-	
	rettamente o a mezzo terzi;	
	c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo con-	
	cessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di	
	meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo	
	libero e sportive;	
	d) gestire attrezzature per i Soci, loro congiunti e	
	per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei,	
	delle aree attrezzate, gestire all' interno degli im-	
	pianti sportivi punti di ristoro e/o bar.	
	La società inoltre potrà compiere tutte le altre ope-	

	razioni commerciali, mobiliari, immobiliari ed indu-	
	striali utili e necessarie per il raggiungimento dello	
	scopo sociale, concedere e rilasciare garanzie sia	
	reali che personali, nonché assumere, direttamente o	
	indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento, a condizione che la misura e l'oggetto del-	
	la partecipazione non modifichino sostanzialmente	
	l'oggetto determinato dallo statuto e, comunque, con	
	espressa esclusione delle operazioni di intermediazio-	
	ne mobiliare professionale, vietate per le società a	
	responsabilità limitata, di quelle di intermediazione	
	finanziaria ed inerenti la raccolta del risparmio ed	
	escluso l'esercizio di attività finanziaria nei con-	
	fronti del pubblico e di tutte le altre attività pre-	
	viste dalle seguenti normative: Legge n° 1/1991; Legge	
	n° 197/1991; D.Lgs. n° 385/1993; dal D.L. n° 415/1996	
	e dai D.Lgs 24 febbraio 1998 n° 58; 17 settembre 2007	
	n° 164 e 17 luglio 2009 n° 101.	
	ARTICOLO 4	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata a seguito di delibera-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze ri-	
	chieste per la modifica dello statuto.	

	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RE-	
	CESSO DEI SOCI	
	ARTICOLO 5	
	CAPITALE SOCIALE	
	5.1 II capitale sociale è fissato in euro 5.000,00	
	(cinquemila virgola zero zero) diviso in quote ai sen-	
	si di legge.	
	In caso di capitale inferiore ad euro diecimila	
	(10.000,00) la società è soggetta agli obblighi di cui	
	all'art. 2463, quarto e quinto comma, c.c. da applica-	
	re in modo compatibile con il principio di assenza di	
	scopo di lucro e con il divieto di distribuzione anche	
	indiretta di utile o avanzi di gestione.	
	In seguito al superamento della soglia dei 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) euro, l'accantonamento	
	verrà eseguito applicando il criterio ordinario del	
	ventesimo degli utili di cui all'art. 2430 c.c. e non,	
	invece, quello integrativo del quinto di cui all'art.	
	2463, comma 5, c.c., applicabile solo al disotto della	
	soglia dei 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) eu-	
	ro e sempre da applicare in modo compatibile con il	
	principio di assenza di scopo di lucro e con il divie-	
	to di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi	
	di gestione.	

	In caso di capitale pari o superiore ad Euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) possono essere conferiti	
	nella società tutti gli elementi dell'attivo suscetti-	
	bili di valutazione economica.	
	Possono essere conferiti, a liberazione di quota so-	
	ciale sottoscritta anche in sede di aumento di capita-	
	le sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica, compresi la pre-	
	stazione d'opera e servizi a favore della società; la	
	delibera di aumento di capitale deve stabilire le mo-	
	dalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi in-	
	dicazione il conferimento deve essere fatto in denaro.	
	Le partecipazioni sono determinate in misura propor-	
	zionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci	
	gli stessi diritti, indipendentemente dal valore del	
	conferimento. Il capitale sociale può essere aumentato	
	mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni	
	in natura, nel rispetto delle norme di legge. Al di	
	fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capi-	
	tale può essere altresì aumentato mediante il conferi-	
	mento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di va-	
	lutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'o-	
	pera o di servizi a favore della società.	
	5.2 Variazione del capitale sociale: aumento.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento	

	(mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) in	
	forza di deliberazione assembleare dei soci da adot-	
	tarsi nelle maggioranze previste per la modifica del	
	presente Statuto. E' espressamente esclusa la possibi-	
	lità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito	
	(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale)	
	in quanto incompatibile con il principio di assenza di	
	scopo di lucro e con il divieto di distribuzione anche	
	indiretta di utile o avanzi di gestione. In caso di	
	decisione di aumento del capitale sociale mediante	
	nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sot-	
	toscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi	
	possedute. Il diritto di sottoscrivere le participa-	
	zioni di nuova emissione in sede di aumento di capita-	
	le sociale deve essere esercitato dai soci entro 30	
	giorni dal ricevimento della comunicazione inviata	
	dall'organo amministrativo a ciascun socio recante	
	l'avviso di offerta in opzione delle nuove participa-	
	zioni.	
	Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa	
	richiesta e se non escluso dalla deliberazione di au-	
	mento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte	
	di aumento di capitale non optato dagli altri soci.	
	Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamen-	
	te sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se	

	previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi	
	dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti	
	dalla delibera di aumento stessa.	
	E' attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di	
	prevedere espressamente, nella delibera di aumento,	
	che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di	
	quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta	
	ai soci che non hanno consentito alla decisione il di-	
	ritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità	
	previste dal presente statuto.	
	5.2 Variazione del capitale sociale: riduzione. Il ca-	
	pitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le	
	modalità di legge, mediante deliberazione dell'assem-	
	blea dei soci, da adottarsi con le maggioranza previ-	
	ste per la modifica dello statuto.	
	Il caso di riduzione del capitale sociale, è espressa-	
	mente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso	
	di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci in	
	quanto incompatibile con il principio di assenza di	
	scopo di lucro e con il divieto di distribuzione anche	
	indiretta di utile o avanzi di gestione.	
	Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno	
	essere destinate ai fondi di riserva.	
	ARTICOLO 6	
	FINANZIAMENTO DEI SOCI	

	I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su	
	richiesta dell'organo amministrativo e in conformità	
	alla vigenti disposizioni di carattere fiscale, versa-	
	menti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non	
	costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai	
	sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia	
	bancaria e creditizia.	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della somma	
	versata possono essere effettuati dai soci anche non	
	in proporzione alle rispettive quote di partecipazione	
	al capitale sociale, e devono sempre considerarsi in-	
	fruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa	
	ogni diversa determinazione dei soci.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova ap-	
	plicazione la disposizione dell'articolo 2467 c.c.	
	ARTICOLO 7	
	PARTECIPAZIONI	
	Le partecipazioni sono determinate in misura propor-	
	zionale ai conferimenti.	
	ARTICOLO 8	
	LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
	Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.	
	In caso di trasferimento di partecipazioni o parte di	
	quota per atto tra vivi a titolo oneroso, spetta agli	
	altri soci, a parità di condizioni, il diritto di pre-	

	lazione. Pertanto il socio che intende vendere o co-	
	munque trasferire la propria partecipazione dovrà dar-	
	ne comunicazione a tutti i soci mediante lettera rac-	
	comandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la	
	comunicazione deve contenere le generalità del cessio-	
	nario e le condizioni della cessione, fra le quali, in	
	particolare, il prezzo e le modalità di pagamento: il	
	corrispettivo dovrà essere sempre quantificato in de-	
	naro. I soci destinatari delle comunicazioni di cui	
	sopra devono esercitare il diritto di prelazione per	
	l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione	
	si riferisce facendo pervenire al socio offerente la	
	dichiarazione di esercizio della prelazione con lette-	
	ra raccomandata consegnata alle poste non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante	
	dal timbro postale) della offerta di prelazione.	
	La prelazione dovrà essere esercitata per l'intero am-	
	montare della cedenda partecipazione essendo esclusa	
	ogni prelazione parziale; nell'ipotesi di esercizio	
	del diritto di prelazione da parte di più di un socio,	
	la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati	
	in proporzione al valore nominale della partecipazione	
	da ciascuno di essi posseduta.	
	Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non	
	possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spet-	

	tante si accresce automaticamente e proporzionalmente	
	a favore di quei soci che, viceversa, intendono valer-	
	sene e che non vi abbiano espressamente e preventiva-	
	mente rinunciato all' atto dell'esercizio della prela-	
	zione loro spettante.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare la participa-	
	zione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo	
	per parte di essa, il socio offerente sarà libero di	
	trasferire l'intera partecipazione all'acquirente in-	
	dicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni	
	dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa	
	da parte dei soci.	
	Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel	
	termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamen-	
	te conformarsi alle disposizioni di questo articolo.	
	Nel caso di radiazione a seguito di procedimento di-	
	sciplinare da parte della Federazione o dell'Ente di	
	promozione sportiva di appartenenza o della disciplina	
	sportiva associata il socio interessato è tenuto, con	
	l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a	
	trasferire le proprie quote in favore degli altri soci.	
	Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto	
	avranno diritto di continuare nella società come soci,	
	purché rappresentati da una persona scelta di comune	
	accordo fra essi.	

	ARTICOLO 9	
	RECESSO DEL SOCIO	
	Il diritto di recesso spetta ai soci negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante let-	
	tera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato solo per	
	l'intera partecipazione.	
	Per quanto concerne il rimborso della quota di parte-	
	cipazione si rinvia all'articolo 11 del presente sta-	
	tuto.	
	ARTICOLO 10	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	Ferme restando le cause di esclusione previste dal co-	
	dice civile, costituiscono giusta causa di scioglimen-	
	to del rapporto sociale le specifiche circostanze:	
	- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive	
	Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui la società	
	è affiliata, per provvedimento disciplinare degli or-	
	gani di giustizia federale;	
	- la distrazione da parte del socio di fondi della	
	società per finalità personali;	
	- la condanna penale del socio che commette azioni	
	disonorevoli entro e fuori la società;	

	- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra	
	procedura concorsuale;	
	- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o	
	amministrazione di sostegno del socio;	
	- svolgimento da parte di un socio di attività con-	
	corrente con quella della società;	
	- sopravvenuta impossibilità di adempiere la presta-	
	zione d'opera o trasferire la proprietà del bene con-	
	ferito in natura.	
	L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assem-	
	blea presa a maggioranza assoluta, nel corso della	
	quale si procederà in contraddittorio con il socio in-	
	teressato, che dovrà essere formalmente convocato. In	
	caso di assenza ingiustificata del socio interessato,	
	regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente	
	procedere a deliberare in merito alla esclusione.	
	Non può concorrere alla formazione delle maggioranze	
	il voto del socio oggetto della procedura di esclusio-	
	ne. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà es-	
	sere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei	
	due soci, ex art. 2287 c.c.	
	La delibera di esclusione deve contenere la specifica-	
	zione dei motivi dell'esclusione addebitati al socio e	
	deve essere notificata con lettera raccomandata a.r.,	
	a cura degli amministratori, al socio escluso. L'e-	

	sclusione avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data	
	della notificazione di cui sopra, salvo che, entro ta-	
	le termine, il socio escluso non proponga opposizione	
	dinanzi al Tribunale competente.	
	Per quanto concerne il rimborso della quota di parte-	
	cipazione si rinvia all'articolo 11 del presente sta-	
	tuto.	
	ARTICOLO 11	
	RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI RE-	
	CESSO O ESCLUSIONE	
	In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale	
	limitatamente ad un solo Socio per recesso od esclu-	
	sione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio	
	secondo il loro valore nominale, non trovando applica-	
	zione la normativa in materia di determinazione del	
	valore delle quote dettata dal Codice Civile per tali	
	casi. Nel rimborso delle partecipazioni sociali biso-	
	gna tener conto che la Società non ha scopo di lucro e	
	che in nessun caso le partecipazioni stesse possono	
	essere accresciute attraverso l'accantonamento degli	
	utili destinati esclusivamente a favore dell'attività	
	sportiva dilettantistica.	
	TITOLO III	
	Decisioni dei soci	
	Articolo 12) ORGANI SOCIALI	

	12.1. Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di revisione e controllo.	
	12.2. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della	
	società. L'assemblea, regolarmente convocata e costi-	
	tuita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue	
	deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i	
	soci anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	12.3. L'amministratore unico o il presidente del con-	
	siglio di amministrazione, ovvero i co-amministratori,	
	sono i legali rappresentanti della società di fronte	
	ai terzi e in giudizio.	
	12.4. Agli eventuali amministratori delegati spetta la	
	rappresentanza della società entro i limiti delle ri-	
	spettive deleghe.	
	Articolo 13) DIRITTO DI VOTO	
	13.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i	
	soggetti aventi diritto di voto, senza discriminazione	
	alcuna.	
	13.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto	
	spetta comunque al socio debitore.	
	13.3. I soci votano in proporzione delle quote sotto-	
	scritte.	
	13.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad	

	intervenire in assemblea possono farsi rappresentare,	
	anche da un non socio, mediante delega scritta da con-	
	servare fra i documenti della società.	
	13.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3	
	soci deleganti.	
	14) DECISIONI DEI SOCI	
	14.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	14.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- la nomina degli amministratori;	
	- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sinda-	
	ci e del presidente del collegio sindacale o del revi-	
	sore;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi	
	dell'articolo 2480, cod. civ.;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nel precedente articolo 3) o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	- la decisione di mettere in liquidazione la società	
	nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione	

	d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;	
	- la decisione in ordine all'esclusione dei soci deliberata dal consiglio;	
	- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.	
	14.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:	
	a) mediante deliberazione assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.	
	14.4. La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale so-	

	ziale; la documentazione da cui risulta il consenso	
	dei soci deve essere conservata tra gli atti della so-	
	cietà; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'asten-	
	sione del socio è valutata come voto negativo.	
	14.5. Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del se-	
	condo comma dell'articolo 2479 del codice civile	
	nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale, le deci-	
	sioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare nel rispetto del metodo colle-	
	giale.	
	Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE	
	15.1. L'assemblea è convocata dall'amministratore uni-	
	co o dal presidente del consiglio di amministrazione.	
	In caso di impossibilità degli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo	
	socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta	
	l'amministratore unico o il consiglio di amministra-	
	zione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta	
	all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	15.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o	

	in altro luogo purché nel territorio nazionale come	
	riportato nell'avviso di convocazione.	
	15.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito o	
	consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica	
	certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo ri-	
	sultante agli atti della società. È in ogni caso pre-	
	vista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul	
	sito istituzionale.	
	15.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indi-	
	cati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'e-	
	lenco delle materie da trattare nonché le modalità di	
	accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data ulteriore	
	di seconda convocazione per il caso in cui nella adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea ri-	
	sultasse legalmente costituita; la seconda convocazio-	
	ne non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.	
	15.5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'as-	
	semblea si intende regolarmente costituita quando a	
	essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli	
	amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, so-	
	no presenti o informati e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione degli argomenti.	
	Articolo 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE	

	16.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore u-	
	nico ovvero, in caso di nomina del consiglio di ammi-	
	nistrazione, dal suo presidente o, in caso di loro as-	
	senza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.	
	16.2. Il presidente nominerà un segretario, anche non	
	socio.	
	16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare	
	la regolare costituzione della stessa, accertare l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, dirigere e	
	regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e	
	proclamare i risultati delle votazioni.	
	Articolo 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA	
	17.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti	
	i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano	
	iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle	
	imprese.	
	17.2. È ammessa la possibilità per ciascun socio di	
	farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante	
	conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo	
	13.4 e 13.5 del presente statuto.	
	17.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e	
	dovrà essere conservata dalla società.	
	Articolo 18) AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE	
	Le assemblee, qualora se ne ravvisi la necessità o an-	
	che solo l'utilità o l'opportunità, possono essere va-	

	lidamente tenute con intervenuti dislocati in più luo-	
	ghi, contigui o distanti, audio/video collegati purché	
	ricorrano le seguenti condizioni:	
	? siano rispettati il metodo collegiale ed i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci;	
	? sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare	
	l'identità e la legittimazione delle persone presenti	
	agli altri capi del video, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	? sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	? sia consentito agli intervenuti di partecipare, in	
	tempo reale, alla discussione e alla votazione simul-	
	tanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	visionare, consultare, ricevere e trasmettere documen-	
	tazione;	
	? vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo	
	che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si consi-	
	dera convocata nel luogo ove sono presenti il presi-	

	dente ed il soggetto verbalizzante (segretario o nota-	
	io).	
	Articolo 19) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO	
	PER ISCRITTO	
	19.1. La procedura di consultazione scritta, o di ac-	
	quisizione del consenso espresso per iscritto, non è	
	soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato	
	a ciascun socio il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurata adeguata informazione.	
	19.2. La decisione è adottata mediante approvazione	
	per iscritto di un unico documento, ovvero di più do-	
	cumenti che contengano il medesimo testo di decisione,	
	con il voto favorevole delle maggioranze previste al	
	successivo articolo 20.	
	19.3. Il procedimento deve concludersi entro quindici	
	giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel	
	testo della decisione. La mancata approvazione da par-	
	te del socio, nel termine previsto per la conclusione	
	del procedimento, sarà considerata voto contrario.	
	19.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del pre-	
	sente articolo devono essere trascritte senza indugio	
	nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Le decisioni dei soci sono prese, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti	

	soci che rappresentino più della metà del capitale so-	
	ciale.	
	L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con	
	le presenze di tanti soci che rappresentino più della	
	metà del capitale sociale.	
	Nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2 n. 4 e	
	5, sia in prima che in seconda convocazione, con il	
	voto favorevole di una maggioranza che rappresenta al-	
	meno il settanta per cento del capitale sociale, salvo	
	che in casi particolari la legge richieda inderogabil-	
	mente diverse specifiche maggioranze.	
	I soci hanno diritto di voto proporzionale alla pro-	
	pria partecipazione.	
	TITOLO IV	
	Amministrazione	
	Articolo 21.1) STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La società è amministrata da un amministratore unico,	
	socio o non socio, ovvero da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci	
	o non soci, il cui numero viene stabilito con decisio-	
	ne dei soci.	
	Agli amministratori spetta la rappresentanza della so-	
	cietà.	
	All'atto della nomina viene altresì stabilita la dura-	
	ta degli amministratori, la quale può anche essere in-	

		determinata.	
		Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la	
		sostituzione sono decise dai soci in conformità alla	
		legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessa-	
		zione e i relativi effetti.	
		La carica di amministratore è incompatibile con qual-	
		siasi altra carica in altre società o associazioni	
		sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima	
		federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva	
		associata o ente di promozione sportiva riconosciuti	
		dal Coni.	
		Non possono essere nominati amministratori della so-	
		cietà o, se nominati, decadono automaticamente dalla	
		carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti	
		disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle	
		federazioni sportive, discipline associate o enti di	
		promozione sportiva cui la società delibererà di affi-	
		liarsi.	
		In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da	
		parte delle autorità sportive, l'amministratore colpi-	
		to dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo	
		corrispondente alla sospensione comminata dall'auto-	
		rità sportiva.	
		Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere	
		controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni,	

	le discipline sportive associate o con altri organismi	
	riconosciuti dal Coni.	
	Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia	
	di conflitto di interessi.	
	Articolo 21.2) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i	
	soci con propria decisione all'atto della nomina degli	
	amministratori, elegge il presidente ed eventualmente	
	un vicepresidente e il presidente onorario.	
	Il consiglio di amministrazione adotta le proprie de-	
	cisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. Le riunioni posso-	
	no altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di	
	cui all'articolo 18 del presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione deve essere convocato	
	presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo	
	richiedano gli interessi della società, a cura del	
	presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno	
	degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.	
	Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono	
	fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a	
	garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno	
	7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la	
	convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo	
	di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova	

	che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della	
	riunione.	
	In assenza di formale convocazione, l'adunanza si con-	
	sidera comunque valida se risulta la presenza di tutti	
	i consiglieri.	
	Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in	
	caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente,	
	ovvero dall'amministratore più anziano di età.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare un segre-	
	tario, scelto anche fra estranei, per un periodo da	
	determinarsi di volta in volta. Per la validità delle	
	deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica; le	
	deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Articolo 21.3) POTERI	
	L'amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il	
	consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i	
	poteri di ordinaria amministrazione e di disposizione,	
	escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva	
	competenza dei soci.	
	All'organo amministrativo spetta, in particolare, la	
	redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o scissione.	
	È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo	

	amministrativo.	
	In particolare, l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio di esercizio e di quello socia-	
	le e ne cura il deposito nel registro delle Imprese.	
	Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli	
	articoli 14, D.Lgs. 36/2021 e 6.3, D.Lgs. 39/2021 per	
	l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso	
	di modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31	
	gennaio dell'anno seguente.	
	Articolo 21.4) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ	
	La rappresentanza legale della società spetta all'am-	
	ministratore unico o al presidente del consiglio di	
	amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.	
	I componenti dell'organo amministrativo destinatari di	
	provvedimenti disciplinari da parte degli organi della	
	federazione italiana o ente di promozione sportiva a	
	cui la società è affiliata dovrà astenersi dal parte-	
	cipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni	
	di natura sportiva assunte dagli organi sportivi fede-	
	rali.	
	Articolo 21.5) COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Agli amministratori, compatibilmente con quanto previ-	
	sto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 spetta, oltre al	
	rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio,	
	un compenso annuo da determinarsi dai soci con deci-	

	sione valida fino a modifica, o per il diverso tempo	
	stabilito in sede di decisione stessa.	
	I soci possono inoltre assegnare all'organo ammini-	
	strativo una indennità per la cessazione del rapporto.	
	TITOLO V	
	Organi di controllo	
	Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO	
	Quando i soci lo ritengano opportuno e, comunque, qua-	
	lora sia obbligatorio ai sensi di legge, verrà nomina-	
	to l'organo di controllo o il revisore ai sensi del-	
	l'art. 2477 c.c. e comunque delle leggi vigenti in ma-	
	teria; qualora sia nominato l'organo di controllo il	
	medesimo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adequatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adot-	
	tato dalla società e sul suo concreto funzionamento e,	
	salve diverse inderogabili disposizioni di legge, al	
	medesimo può essere affidata la revisione legale dei	
	conti. La revisione legale dei conti può essere eser-	
	citata anche da una società di revisione legale i-	
	scritta nell'apposito registro.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio	
	sindacale previste per le società per azioni; per il	

	funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di	
	legge in tema di società per azioni.	
	TITOLO VI	
	Libri sociali, scritture contabili e bilancio	
	Articolo 23) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
	23.1. La società deve tenere i seguenti libri sociali:	
	- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'artico-	
	lo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.:	
	- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;	
	- libro delle decisioni dell'organo di controllo;	
	- libro giornale;	
	- libro degli inventari.	
	Articolo 24) BILANCIO	
	24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	24.2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo ammini-	
	strativo procede alla formazione del bilancio sociale	
	a norma di legge.	
	24.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci, per	
	l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttu-	
	ra e all'oggetto sociale, con le modalità di cui	
	all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere	

	convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	24.4. Spetta all'organo amministrativo documentare il	
	carattere secondario e strumentale delle attività di-	
	verse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella	
	nota integrativa.	
	24.5 L'organo amministrativo redige e, previa approva-	
	zione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai	
	sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ..	
	Articolo 25) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	
	25.1. Come indicato nell'articolo 5.1 del presente	
	statuto è fatto divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e	
	riserve comunque denominati a associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti de-	
	gli organi sociali, ai sensi dell'articolo 148, comma	
	8, D.P.R. 917/1986.	
	TITOLO VII	
	Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, ces-	
	sione	
	Articolo 26) LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE,	
	SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA	
	26.1. La liquidazione della società avrà luogo nei ca-	
	si e secondo le norme di legge.	
	26.2. Lo scioglimento, la liquidazione, la trasforma-	

	zione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda	
	o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei	
	casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di	
	cui al capo VIII, libro V, cod. civ.	
	26.3. L'assemblea, con le maggioranze previste per la	
	modificazione dello statuto:	
	a) nomina uno o più liquidatori;	
	b) fissa le regole di funzionamento del collegio in	
	caso di pluralità di liquidatori con indicazione di	
	quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolger-	
	si la liquidazione;	
	d) determina i poteri in conformità della legge, ivi	
	compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda	
	sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o	
	diritti, o di blocchi di essi;	
	e) delibera gli atti necessari per la conservazione	
	del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio	
	provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del	
	miglior realizzo;	
	f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.	
	26.4. L'assemblea può sempre modificare, con le mag-	
	gioranze e le modalità richieste per la modificazione	
	dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso	
	precedente.	

	26.5. In capo agli amministratori sono previsti gli	
	obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le fa-	
	coltà ex articolo 2486, cod. civ..	
	Articolo 27) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPOR-	
	TIVI	
	In caso di scioglimento volontario della società o di	
	perdita volontaria della qualifica di società sportiva	
	dilettantistica il patrimonio residuo, dedotto il ca-	
	pitale effettivamente versato dai soci è devoluto ad	
	altre società e associazioni sportivo dilettantistiche	
	con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi,	
	salvo diversa destinazione di legge.	
	TITOLO VIII	
	Lavoratori e volontari	
	Articolo 28) LAVORATORI E VOLONTARI	
	28.1. I lavoratori sportivi nella società hanno dirit-	
	to ad un trattamento economico e normativo ai sensi	
	dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il	
	principio di pari dignità e opportunità, in quanto	
	compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro	
	nell'impresa.	
	28.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si	
	applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34	
	e 35, D.Lgs. 36/2021.	
	28.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e con-	

	tinuativa di carattere amministrativo-gestionale si	
	applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.	
	28.4. La società può altresì stipulare contratti di	
	apprendistato per garantire la formazione dei giovani	
	atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.	
	28.5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro	
	sportivo può costituire oggetto di un rapporto di la-	
	voro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e	
	continue ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n.	
	3, cod. civ..	
	Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla	
	presunzione di rapporto subordinato di cui all'artico-	
	lo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.	
	28.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei	
	volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché	
	non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal benefi-	
	ciario. Per tali prestazioni sportive possono essere	
	rimborsate esclusivamente le spese documentate relati-	
	ve al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto	
	sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori	
	dal territorio comunale di residenza del percipiente.	
	Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del	
	percipiente.	
	28.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono in-	
	compatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	

[illegible]